

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE CHIMICHE (CLASSE LM-54)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	pag. 6
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 7
Art. 15 – Norme finali e transitorie	pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche LM-54, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Interclasse in Chimica e Scienze Chimiche, di seguito indicato con CIC che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:
 - a. titolo di studio i cui obiettivi formativi specifici rispettino i contenuti definiti per la classe L-27 (Chimica e Tecnologie Chimiche D.M. 270/04), per la classe 21 (DM.509/99).
 - b. titolo di studio di 1° livello in una classe diversa dalle precedenti, unitamente al possesso di 18 CFU nei settori scientifico-disciplinari MAT/*, FIS/*, INF/01 e ING-INF/05, nonché 60 CFU di cui almeno 48 nei settori CHIM/01/02/03/06/12 e i rimanenti 12 CFU nel blocco CHIM/01/02/03/04/05/06/08/09/10/11/12, BIO/10).
 - c. titolo di studio di 1° livello in una classe diversa dalle precedenti, unitamente al possesso di 18 CFU nei

settori scientifico-disciplinari MAT/*, FIS/*, INF/01 e ING-INF/05, nonché 60 CFU così ripartiti: almeno 12 CFU nel blocco di settori CHIM/01/02/03/04/05/06/07/12, i rimanenti CFU minori o uguali a 48 nel blocco ING-IND/21/22/23/24/25/26/27.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato da una apposita Commissione esaminatrice nominata dal Dipartimento su proposta del CIC.

Nel caso di studenti stranieri con titolo di studio valutabile per l'ammissione alla laurea magistrale conseguito all'estero, il possesso dei requisiti curriculari viene verificato analizzando la carriera pregressa. Per coloro che non posseggono i requisiti curriculari, la Commissione individua specifiche integrazioni curriculari. L'integrazione curriculare è il prerequisito per accedere alla prova di ammissione. Gli interessati devono acquisire le conoscenze e le competenze mancanti, ed i relativi crediti mediante l'iscrizione a corsi singoli, indicati dalla Commissione esaminatrice, o mediante lo svolgimento di un programma di recupero delle competenze e conoscenze mancanti assegnato dalla commissione esaminatrice. Le tipologie di verifiche, (prova scritta, orale, pratica, o loro combinazione), dell'acquisizione di tali competenze e conoscenze saranno definite dalla Commissione esaminatrice sulla base del programma assegnato.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale.

Nel caso di studenti con titolo di studio corrispondente al caso di cui al comma 2, lett. a), la preparazione è considerata:

i) pienamente adeguata nel caso seguente:

la media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori comuni delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche sia uguale o superiore a 24/30 e la laurea sia stata conseguita da non più di 3 anni.

ii) non pienamente adeguata, quindi deve essere verificata con apposita prova, nei casi seguenti:

a) la media pesata dei voti negli esami degli insegnamenti obbligatori comuni delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche sia inferiore a 24/30, b) la laurea sia stata conseguita da più di 3 anni, indipendentemente dalla media.

Nel caso di studenti con titolo di studio rientrante nei casi di cui al comma 2, lett. b), e c) la preparazione è considerata adeguata se la media pesata negli insegnamenti degli SSD dello stesso comma, lett. b) e c) sia uguale o superiore a 24/30 e la laurea sia stata conseguita da non più di tre anni.

Nel caso di studenti stranieri con titolo di studio valutabile al fine dell'ammissione alla laurea magistrale conseguito all'estero e possesso dei requisiti curriculari, la personale preparazione è considerata adeguata nel caso la media pesata dei voti negli esami ritenuti validi al fine dell'ammissione alla laurea magistrale sia superiore ai 2/3 del punteggio massimo ed il titolo conseguito da non più di tre anni.

In caso di preparazione non adeguata gli studenti devono sostenere la prova d'ammissione. La prova di ammissione si svolge indicativamente entro la fine di novembre e tale data è fissata annualmente dal CdS e pubblicata nel bando d'ammissione. La prova di ammissione consiste in un colloquio e/o una prova di laboratorio eventualmente integrato da una prova numerica scritta, sugli argomenti che fanno parte dei programmi degli insegnamenti obbligatori di area chimica di base e caratterizzanti della laurea triennale.

La prova di ammissione deve essere superata al più tardi entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, studio individuale e autoapprendimento) programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul

portale www.universitaly.it oppure sul sito <http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-chimiche.html>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito <http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/calendario-esami.html>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. In particolare per pianificare la frequenza dei moduli di laboratorio gli studenti devono accordarsi con i docenti. L'opzione resta ferma per due anni accademici. L'iscrizione al secondo anno comporta lo slittamento di coorte, tuttavia lo studente può chiedere di mantenere l'offerta formativa attivata nell'anno della sua immatricolazione contattando la Segreteria studenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativi.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative, di cui all'art.3, c.2:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali e gli eventuali accertamenti in itinere possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o una combinazione tra le diverse modalità. Le modalità dell'accertamento finale e degli eventuali accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolgono gli accertamenti devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. La conoscenza della lingua straniera verrà accertata mediante verifica dell'insegnamento di inglese (B2).

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati tenendo conto del giudizio del tutor aziendale (in caso di stage in azienda), o del tutor universitario (in caso di tirocinio interno).

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti sulla base del transcript of records (certificato degli esami/attività formative) per un numero di crediti corrispondenti, ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi alle attività formative che comprendono attività di laboratorio o al computer o insegnamenti di laboratorio lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% di ore di attività di laboratorio o al computer.

La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Le date di tali appelli devono essere pubblicate con congruo anticipo. Tale possibilità è estesa anche ad altre categorie di studenti: studenti ripetenti e studenti che hanno terminato tutte le frequenze.

Nel caso di esami che prevedano una prova scritta seguita da una prova orale il numero di prove scritte deve essere tale da consentire ad ogni studente di usufruire di almeno 6 appelli l'anno.

Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 4 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CIC dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di 30 CFU.

Lo studente che non abbia conseguito tale numero di CFU viene iscritto al primo anno di corso come ripetente.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche è consentito agli studenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso allo stesso corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui integrativi.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CIC secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%.

b) se lo studente proviene da un Corso di Studio appartenente ad una classe diversa possono essere direttamente riconosciuti tutti i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare nel caso siano in misura inferiore o uguale a quelli previsti dal corso di laurea. Sulla base della comparazione tra i programmi degli insegnamenti, il CIC valuterà la necessità di eventuali integrazioni.

c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo erogato in teledidattica ma non accreditato l'eventuale riconoscimento dei CFU sarà valutato caso per caso dalla Commissione appositamente istituita.

In tutti i casi a), b), c) eventuali CFU eccedenti possono essere riconosciuti nella tipologia

“autonomamente scelti dallo studente”, art.10, comma 5, lett. a) , D.M. 270/2004.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo nel caso l'integrazione riguardi una frazione massima del 20% dei CFU.

In tutti gli altri casi, il voto finale sarà la media ponderata della valutazione conseguita nel colloquio integrativo e del voto dell'esame originario.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti e per il curriculum scelto.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle attivate dall'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate tramite la compilazione di un modulo on-line. Le informazioni per la compilazione sono reperibili nella pagina personale di ESSE3.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

La presentazione di piani di studio individuali è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno, salvo i casi di studenti iscritti a tempo parziale.

2. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è il 30 giugno.

3. Il CIC valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro una data fissata annualmente (e comunque non oltre il 30 settembre). Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, può inviare una lettera al Presidente del CIC, mediante posta elettronica, per esprimere le motivazioni delle sue scelte.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella elaborazione e discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore, al termine di un tirocinio svolto presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti di ricerca pubblici o privati oppure presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni. La tesi può essere scritta in lingua inglese e previo accordo con il Presidente del CIC e sentito il relatore la discussione potrà essere sostenuta in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Gli studenti possono iniziare il tirocinio per la prova finale al conseguimento di 48 CFU corrispondenti agli esami obbligatori comuni del I anno.

Gli studenti richiedono al CIC l'approvazione dell'argomento della tesi proposta e il nominativo del relatore. Entro 30 giorni il CIC si pronuncia sulla richiesta dello studente e provvede alla nomina del relatore e del controrelatore. Al relatore è assegnato il compito di supervisionare lo studente durante il tirocinio e la preparazione della dissertazione, nonché di fornire alla commissione di valutazione della prova finale un giudizio sull'attività di tirocinio svolta dallo studente. Il controrelatore ha il compito di formulare un parere critico sul lavoro svolto e non può essere un collaboratore del relatore.

3. Le commissioni di valutazione della prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Presidente del CIC, comprendono il relatore e il controrelatore, e sono composte da almeno 5 docenti e ricercatori del CIC.

La commissione valuta: le competenze tecniche, la rilevanza dei risultati ottenuti, il grado di autonomia acquisito dal candidato, la qualità dell'esposizione.

La Commissione per la proclamazione è nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Presidente del CIC ed è composta da non meno di 5 e non più di 11 membri.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto finale minimo per conseguire la laurea magistrale è sessantasei/centodecimi. Il voto finale, arrotondato all'intero, è ottenuto sommando:

- a) la media ponderata, espressa in centodecimi, delle votazioni riportate in tutti gli esami di profitto;
- b) il voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale (fino a 8 punti);
- c) l'incremento di 1 punto per la laurea conseguita in corso (entro febbraio);
- d) l'incremento di 1 punto per la tesi scritta in lingua inglese e la dissertazione in lingua inglese.

3. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

Qualora la media ponderata di cui al c. 2 a) delle votazioni riportate dal candidato negli esami di profitto sia uguale o superiore a 105/110, (senza arrotondamento), e la somma della stessa media e del voto di cui al c. 2 lett. b) sia uguale o superiore a 111/110, (senza arrotondamento) la Commissione di valutazione prende senz'altro in esame l'attribuzione della lode. Se la media di cui al c. 2 a) è inferiore a 105/110 ma uguale o superiore a 103/110, (senza arrotondamento) e la somma della stessa media e del voto di cui al c. 2 b) sia uguale o superiore a 111/110, (senza arrotondamento) il relatore può proporre l'attribuzione della lode, purché abbia informato, attraverso lettera scritta, di tale sua intenzione il Presidente della Commissione di valutazione, che provvede a informare i commissari prima della discussione.

Il voto finale e l'eventuale lode sono proposti dalla Commissione di valutazione alla Commissione di proclamazione. La attribuzione della lode deve essere proposta dalla Commissione di valutazione all'unanimità ed approvata dalla Commissione di proclamazione all'unanimità.

4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CICdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CICdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CICdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CICdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.unimore.it e www.dscg.unimore.it.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.